

to il disordine e l'alterazione che aveano provato le sagge istituzioni di Numa onde ridurre a sicura regola l'anno romano.

Infatto si dipartì sin d'allora dai cicli di Numa; nè più fu possibile di ricondur l'anno ad un punto fisso in virtù di un'operazione costante e uniforme: non vi poteva essere veruna regola, e dipendeva dai soli Pontefici di aumentare o diminuire la durata ed il corso di ciascun anno, e di ravvicinarlo od allontanarlo vieppiù dal suo principio.

Questo diritto, che sembrava sì straordinario, si abusivo, fu nella sua origine uno de' principii e delle molle politiche del governo per calmare e confortare il popolo prolungando gli anni che gli erano avventurosi, e quelli abbreviando che gli sembravano funesti: era un freno nelle mani del Senato e de' Pontefici per contenere i magistrati ed i pubblici riscuotitori e tenerli sotto la dipendenza di questo primario corpo della repubblica. In tal guisa quando l'anno sarà notato da qualche calamità, o vi saranno magistrati sediziosi ed intraprendenti, noi giudicheremo ragionevolmente, che fu abbreviato dai Pontefici, e al contrario ch'essi hanno prolungati gli anni avventurosi e pacifici. Le nostre intercalazioni perciò saranno nella tavola cronologica ordinate in conformità di questo principio, semprechè non si tratti degli ultimi anni della repubblica in cui i costumi erano corrotti e qualunque principio annientato, nei quali la facoltà d'intercalare fu regolata soltanto dallo spirito di partito e dal personale interesse, e non ebbe più alcun rapporto colle massime del governo e col bene dello stato.

Questo diritto quindi fondato sopra principii di civile amministrazione e di pubblico interesse è antichissimo, e ne godevano i Pontefici nel primo secolo della repubblica. Trovasi in Dionigi di Alicarnasso, che l'anno di Roma 261, i consoli entrarono in carica alle calende di settembre (1)

rum libamenta servantur, faetusque pullorum, quae dicta in lege sunt, diligenter habenda ratio intercalandi est: quod institutum perire a Numa, posteriorum Pontificum negligentia dissolutum est.

(1) *Halicarnass. lib. VI. p. 378.* Hi cum maturius solito magistra-